



Presidenza Regionale FVG.

c/o Dott. Stefano Vignando
Via Tavian, 5 - 33050 Gonars (UD)
pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org
cell. 328.5560373

Al Direttore Generale
ASUFC
asufc@certsanita.fvg.it

e p. c.:

Al Direttore Centrale Salute
salute@certregione.fvg.it

LORO SEDI

Oggetto: Guardia Medica Turistica anno 2022. DDG. 605/2022 e successive Determine applicative. Assenza di Accordo Aziendale. **Diffida.**

Richiamata la nostra precedente, trasmessa via pec il 25/5/2022, tuttora senza riscontri ed in relazione al DDG. in oggetto, rubricato “*STAGIONE TURISTICA 2022/2023 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA TURISTICA - PERIODO ESTIVO*”, per chiedere:

1. quando e da chi è stato sottoscritto “*l'accordo aziendale sul servizio di guardia medica turistica, stagione 2021-2024*” e quando è stato recepito e reso esecutivo con atto formale del DG. come previsto dalla DGR. 2479/2011;
2. quando si intende dare seguito alla seguente affermazione “*6) di dare atto che in seno al Comitato Aziendale per la medicina generale aziendale si concorderanno con le Organizzazioni Sindacali MMG specifici accordi aziendali a beneficio del servizio di Guardia Medica Turistica, nonché si definiranno ulteriori modalità organizzative del servizio di cui trattasi*”? Ci sembra di aver pazientato fin troppo;
3. come mai si è prevista per l'anno 2022 l'attivazione del Servizio (LEA) solo nelle località a forte afflusso turistico “*Comune di Lignano Sabbiadoro e Comune di Forni di Sopra*”? e non anche Tarvisio e Sappada, pur citate nell'atto in oggetto? Pare comunque che in data odierna sia stato attivato il Servizio di GMT anche a Tarvisio ...
4. quale l'organizzazione prevista dalla Direzione aziendale per l'assistenza ai turisti presenti nelle località citate quando non è attivo il Servizio di Guardia Medica Turistica? Pare opportuno ribadire quanto richiamato nel DDG in oggetto e cioè che tale Servizio è previsto dall'art. 6 “Assistenza ai turisti” del D.P.C.M. 12.01.2017 (LEA).

Si diffida pertanto la Direzione aziendale a rispettare ACN e AIR e a non procedere unilateralmente sulla base di accordi fantasma (leggasi inesistenti) in quanto tale atteggiamento si configura nuovamente quale comportamento antisindacale; in tal caso, trascorsi i termini di legge per il riscontro, ci vedremo costretti a procedere e ad adire alle vie legali.

Distinti saluti

Gonars, 22 agosto 2022

Dott. Stefano Vignando